

*Osservatorio toscano sul diritto commerciale applicato*

---

# Giurisprudenza del Tribunale delle imprese di Firenze

MASSIME 2024/2014

*a cura di*

Alessandro M. Luciano ed Enrico Mugnai



**Giappichelli**

# **Giurisprudenza del Tribunale delle imprese di Firenze**

MASSIME 2024/2014







*Osservatorio toscano sul diritto commerciale applicato*

---

# **Giurisprudenza del Tribunale delle imprese di Firenze**

MASSIME 2024/2014

*a cura di*

Alessandro M. Luciano ed Enrico Mugnai



**Giappichelli**

© Copyright 2025 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-6319-3

*Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche  
dell'Università degli Studi di Firenze.*



G. Giappichelli Editore



Publicato online nel mese di dicembre 2025

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	IX
ANNO 2024 a cura di <i>Nicola Misilmeri</i>	1
ANNO 2023 a cura di <i>Marianna Amorosi</i>	13
ANNO 2022 a cura di <i>Marianna Amorosi</i>	93
ANNO 2021 a cura di <i>Marianna Amorosi</i>	126
ANNO 2020 a cura di <i>Antonio Ianni</i>	144
ANNO 2019 a cura di <i>Niccolò Usai</i>	164
ANNO 2018 a cura di <i>Federico Alberto Hilliges</i>	172

	<i>pag.</i>
ANNO 2017 a cura di <i>Alessandro Crielesi</i>	187
ANNO 2016 a cura di <i>Gianni Capobianco</i>	198
ANNO 2015 a cura di <i>Luana Andrea Burca</i>	211
ANNO 2014 a cura di <i>Nicola Misilmeri</i>	230
<i>Indice analitico delle massime</i>	237

# ANNO 2016

a cura di *Gianni Capobianco*

## 1. 18 gennaio 2016, n. 167 (sent.)

**Società in generale: Aspetti processuali – Altre questioni processuali**

**Società a responsabilità limitata: Responsabilità degli amministratori – Responsabilità verso la società – Responsabilità del socio e del terzo**

**Conferimenti, capitale e finanziamenti dei soci: Conferimenti e capitale**

Prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa

Forma della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale

(Codice civile: artt. 2392, 2394, 2467, 2497; L. Fall.: artt. 146, 147)

*Il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità dell'organo amministrativo va ricondotto al momento in cui il disavanzo patrimoniale della società o, meglio, l'eccedenza del passivo rispetto all'attivo, è conosciuto o conoscibile ab extrinseco, vale a dire da coloro che sono estranei alla compagine sociale.*

*La sottoscrizione dell'aumento di capitale è un contratto a forma libera, la cui conclusione può desumersi anche per fatti concludenti. A tal riguardo, vale a comprovare la sottoscrizione la semplice circostanza che l'organo amministrativo ne dia atto nel verbale dell'assemblea dei soci del cui partecipa il socio sottoscrittore.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 2. 26 gennaio 2016, n. 290 (sent.)

### **Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

Consumatore fidelizzato al brand e giudizio di contraffazione

(Cod. propr. ind.: art. 125)

*La circostanza che il circuito in cui il prodotto contraffatto è messo in vendita non sia la strada né la mano di un ambulante bensì un regolare punto vendita e commercio al dettaglio ben può ben fare sorgere nell'acquirente, nel suo primo approccio al prodotto e al momento dell'acquisto, l'idea di una linea di prodotti originali, magari di seconda fascia con minore qualità e prezzo. E tanto riguarda non soltanto il consumatore medio ma anche quello fidelizzato al brand e dunque più attento e esigente.*

Massima a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeIure.it*; *OneLegale.it*

## 3. 16 febbraio 2016 (sent.)

### **Aspetti processuali**

Inammissibilità della domanda per mancata mediazione obbligatoria

(D.Lgs. 28/2010: artt. 5, 8)

*Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di impulso deve essere posto a carico della parte opposta, dal momento – come da costante giurisprudenza della Suprema Corte – è da ritenersi quest'ultima quale parte attrice in senso sostanziale con l'esercizio in giudizio dell'azione monitoria, di cui la fase di opposizione rappresenta mera persecuzione eventuale. Sul punto, non appare convincente l'opinione contraria recentemente ammessa dalla Suprema Corte secondo la quale l'ingiungente creditore, attraverso il decreto ingiuntivo, ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, nel mentre è l'opposizione che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, opinione non convincente sia in quanto all'opponente non è data altra alternativa del procedimento di cognizione per far valere le proprie eccezioni sia in quanto, come esplicitamente indicato dalla legge è onerata dell'attivazione la parte che intende esercitare*

*in giudizio un'azione, con onere della prova dei relativi fatti costitutivi, e non la parte che, genericamente, ha interesse ad introdurre un giudizio di merito, indispensabile in questo caso come detto ai soli fini di far accettare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'ingiungente con l'azione monitoria esercitata sia infine – ma non ultimo – in quanto sempre per espressa previsione legislativa il tentativo di mediazione nel caso di procedimento monitorio è differito in esito all'ordinanza sulla sospensione/provvisoria esecuzione e dunque – necessariamente – ad opposizione già introdotta.*

Massima a cura di: Marianna Amorosi

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*

#### **4. 2 marzo 2016, n. 874 (sent.)**

### **Società per azioni: Azione sociale di responsabilità e azione di responsabilità promossa dal curatore – Direttore generale e dirigente preposto – Amministrazione – Interessi degli amministratori**

Governo delle società bancarie

Doveri e competenze dell'organo di alta direzione (direttore generale)

(Codice civile: artt. 2043, 2391, 2392, 2396, 2423; Codice penale: art. 185)

*L'organo di "alta direzione" deve improntare il proprio agire ad un generale criterio di competenza, nonché ad una speciale cautela, apprezzando i rischi e le incertezze delle operazioni finanziarie che intende compiere, per evitare di fare correre inutili pericoli alla banca, agli azionisti e agli altri soggetti interessati alle sorti dell'istituto di credito (come le diverse categorie di obbligazionisti), nel rispetto di un evidente obbligo di trasparenza, quale attributo indefettibile di un doveroso contegno professionale che sia contemporaneamente attento, tecnicamente di alto livello e particolarmente diligente. L'insidioso crinale lungo il quale si dirama l'azione manageriale deve indefettibilmente intersecarsi con la possibilità di controllo e verifica da parte di un consiglio di amministrazione (o di altro organo a ciò delegato), che sia concretamente messo nella condizione di conoscere e padroneggiare le principali dinamiche aziendali, nei cui confronti il direttore generale ha l'obbligo di promuovere ed assicurare, nel tempo, una costante ed esaustiva interlocuzione (i c.d. flussi informativi), anche per riceverne adesione in merito alle principali scelte operative di volta in volta compiute.*

*L'art. 2391 cod. civ. impone all'organo amministrativo (cui è equiparata la figura del direttore generale) di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale di ogni*

*interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Ciò significa che tutte le volte che sia ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra l'organo di "alta direzione" e la società, quest'ultima deve essere messa nella condizione di valutare compiutamente la convenienza dell'operazione generatrice del conflitto.*

*La verifica dell'operato di un organo di "alta direzione" va fatta in termini oggettivi, anche perché i reconditi motivi dell'agire individuale, per quanto egoistici, potrebbero non porsi affatto in contrasto con l'interesse della società. Un direttore generale può legittimamente perseguire l'obiettivo di consolidare la propria posizione di vertice, può mirare al bonus di fine periodo, compiendo operazioni che sono assolutamente convenienti per la società.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 5. 15 marzo 2016, n. 1032 (sent.)

**Società in generale: Aspetti processuali – Altre questioni processuali**

**Diritto industriale: Concorrenza – Invenzioni**

Nozione di utilizzatore informato

Prova del danno patrimoniale in caso di contraffazione di disegni e modelli

(Codice civile: art. 2598; Cod. propr. ind.: artt. 31, 32, 33, 41, 125)

*Con "consumatore informato" si intende la persona che da un lato, non essendo un progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato; dall'altro lato, conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza. Non è, insomma, il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure un progettista o un esperto tecnico, competente – in quanto tale – nell'osservare fin nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto.*

Massima a cura di: Nicola Misilmeri

Testo integrale reperibile su *Giur. ann. dir. ind.* 2016, 1, 745; *DeJure.it*

## 6. 30 marzo 2016, n. 1235 (sent.)

### **Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi – Invenzioni**

Giudizio di confondibilità in caso di servizi affini

(Codice civile: artt. 2564, 2568, 2598; Cod. propr. ind.: artt. 20, 22, 125)

*L'affinità tra servizi, rilevante ai fini del giudizio di confondibilità, postula che gli stessi servizi siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l'affinità funzionale tra essi esistente induca il consumatore a ritenere che provengano dalla medesima impresa.*

*In base all'art. 2564 co. 1 c.c., applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 c.c., allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla". L'indicazione dei soci non costituisce una integrazione idonea a differenziare le predette ragione sociale e insegna dal marchio.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 7. 26 aprile 2016, n. 1607 (sent.)

### **Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

Il potere evocativo e il valore simbolico del marchio notorio

(Codice civile: art. 2598; Cod. propr. ind.: artt. 20, 126)

*Il marchio notorio deve possedere un deciso potere evocativo ed incorporare uno specifico valore simbolico. Deve considerarsi dunque rinomato il marchio che per le sue precipue caratteristiche, per la diffusività e per il tempo non soltanto è divenuto conosciuto da percentuali altissime di consumatori, ma ha altresì acquistato l'idoneità a costituire il mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori rispetto a quello indicatore di origine e che, solo in tale misura, merita di ricevere una tutela allargata, oltre il settore merceologico specifico e oltre, anche, il rischio di confusione.*

Massima a cura di: Nicola Misilmeri

Testo integrale reperibile su *Giur. ann. dir. ind.* 2016, 1, 899; *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 8. 2 maggio 2016, n. 1704 (sent.)

### **Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

Funzioni del marchio rinomato

Rischio di confusione del consumatore mediamente avveduto

(Codice civile: artt. 2564, 2568, 2571, 2598, 2600; Cod. propr. ind.: artt. 12, 13, 20, 21, 22, 125, 131)

*L'utilizzazione di una indicazione geografica nella insegna e nel nome a dominio di una impresa è meritevole di tutela ai sensi della normativa sul marchio di impresa, quando non valga solo ad identificare la provenienza dei prodotti o del servizio offerto, costituendo al contempo elemento di pura fantasia. Di talché, non è sempre causa di nullità del corrispondente marchio, dovendo considerarsi lecito quando valga a contraddistinguere prodotti o servizi non correlati alla notorietà del luogo di provenienza e può essere oggetto di valida registrazione quando il nome stesso, per la sua scarsa diffusione tra la generalità dei consumatori o perché riferito ad un ambito circoscritto non essendo rinomato non è tale, da conferire pregio e notorietà al prodotto o servizio da esso contrassegnato, essendo il toponimo privo di tali caratteristiche.*

*La funzione del marchio rinomato è anche quella comunicativa e suggestiva ovvero quella propria del marchio avente una forza evocativa che trascenda la sua funzione di indicazione di origine e di qualità del prodotto o del servizio offerto e che dipenda dall'uso fattone e dalla sua pubblicizzazione tanto da assumere un valore simbolico. Per contro, la sola promozione pubblicitaria non implica che la fetta di pubblico interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e ne sia rimasto suggestionato in modo tale da rievocarlo a prescindere dal servizio offerto, in difetto di sondaggi di opinione che attestino la notorietà del marchio stesso in tal senso.*

*Il "rischio di confusione" si concretizza quando il consumatore, dotato di media avvedutezza, collega ad un marchio un segno imitante senza distinguere i due prodotti caratterizzati da elementi essenziali comuni, mentre il "rischio di associazione" si concretizza quando, pur senza incorrere in confusione, il detto consumatore associa mentalmente il segno contraffatto a quello oggetto di marchio d'impresa sulla base dell'elemento o degli elementi di quest'ultimo, dotati di capacità distintiva e presenti anche nel primo. Il giudizio di confusione è astratto e va effettuato avuto riguardo alle capacità critiche del consumatore medio che sia, cioè, mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su [DeJure.it](http://DeJure.it); [OneLegale.it](http://OneLegale.it)

## 9. 2 maggio 2016, n. 1709 (sent.)

**Società per azioni: Amministrazione – Nomina, revoca, competenze, composizione e ufficio – Funzionamento dell’organo amministrativo collegiale**

**Società a responsabilità limitata: Amministrazione – Competenze, composizione e ufficio**

Clausola “*simul stabunt simul cadent*”

(Codice civile: art. 2386)

*La clausola statutaria “simul stabunt simul cadent” ha il precipuo scopo di evitare la gestione della società da parte di organo amministrativo minoritario, allorquando si siano recisi precedenti equilibri già definiti.*

*L’art. 2386 c.c. nel sancire la legittimità della clausola “simul stabunt simul cadent”, volge a regolare gli effetti del vuoto di potere gestionale, conseguenti alla causa di decadenza operante per tutto il consiglio di amministrazione. E in tal senso predispone un meccanismo di scadenza anticipata del consiglio quale condizione risolutiva del rapporto eguale al caso di naturale scadenza del mandato, cui fa seguito la prorogatio dei poteri di tutti gli amministratori sino alla convocazione dell’assemblea, che nominerà il nuovo consiglio.*

*L’art. 2386 c.c. è applicabile in generale in ogni ipotesi di composizione in forma collegiale dell’organo amministrativo di società di capitali e dunque, seppure dettata esplicitamente in tema di società per azioni, risulta applicabile, in via analogica, altresì alla società a responsabilità limitata.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *OneLegale.it*

## 10. 3 giugno 2016, n. 2118 (sent.)

**Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

Sulla perimetrazione della violazione di titoli di proprietà industriale

(Codice civile: art. 2559; Cod. propr. ind.: art. 120)

*La violazione dei titoli di proprietà industriale non può di per sé desumersi da*

*atti di slealtà idonei a danneggiare un'impresa concorrente per il solo fatto che quest'ultima si trovi ad utilizzare detti titoli, occorrendo invece che l'attività rechi anche pregiudizio al valore intrinseco degli stessi e cioè che ne venga attuata contraffazione o abusivo utilizzo: circostanza che non ricorre laddove la menzione del marchio costituisce solo indiretto riferimento all'impresa concorrente.*

Massima a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 11. 8 giugno 2016 (sent.)

### Aspetti processuali

#### Diritto industriale: Concorrenza – Invenzioni

Inibitoria *ante causam* e provvedimenti cautelari atipici

(Codice civile: artt. 2359, 2598; Cod. propr. ind.: artt. 5, 131, 132)

*La necessità dell'instaurazione del giudizio di merito a seguito di inibitoria emessa "ante causam" ai sensi dell'art. 131 c.p.i. ha il suo espresso testuale riferimento normativo nell'art. 132 c.p.i. L'eccezione di cui al comma 4 dell'art. 132 c.p.i. deve intendersi riferita a quei diversi provvedimenti cautelari atipici ed a contenuto anticipatorio, tra cui non rientrano l'inibitoria e la penale che alla stessa, ai sensi del comma 2 dell'art. 131 c.p.i., è accessoria. La disposizione nazionale non può infatti essere letta in contrasto con la Direttiva 2004/48/CE, della quale costituisce norma di attuazione, e segnatamente con il suo art. 9, comma 1, lett. a), che contiene riferimento anche a "pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata" quale elemento accessorio della ingiunzione interlocutoria ivi contemplata (avente lo stesso contenuto della inibitoria prevista dal diritto interno per la quale il comma 5 testualmente prevede che "gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo").*

Massime a cura di: Marianna Amorosi

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*

## 12. 23 giugno 2016, n. 2401 (sent.)

### **Diritto industriale: Concorrenza**

Denuncia manifestamente infondata e atti di concorrenza sleale

(Codice civile: art. 2598; Cod. propr. ind.: artt. 34, 122)

*Una singola, laddove manifestamente infondata, denuncia effettuata in sede penale, se non integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. (essendo carente la condotta diffusoria che presuppone la pluralità, anche potenziale, di destinatari), integra viceversa gli estremi della fattispecie di cui al successivo n. 3, in quanto mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.*

Massima a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

## 13. 13 luglio 2016, n. 2631 (sent.)

### **Società in generale: Aspetti processuali – Altre questioni processuali**

#### **Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

La prova del consenso del titolare del marchio alla importazione di prodotti nel SEE

(Codice civile: artt. 2598, 2599, 2600; Cod. propr. ind.: artt. 5, 20, 23, 121, 124, 125, 126, 131)

*Legittimati alla tutela del marchio italiano sono il titolare del marchio ed il suo licenziatario esclusivo.*

*Secondo il principio di esaurimento comunitario, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio italiano e nello Spazio Economico europeo (SEE), il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa, sempre che il bene sia stato messo in commercio ad opera del titolare o con il suo consenso.*

*Ne deriva che il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte, né può opporsi alla*

*circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio") ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo.*

*In base a tale principio, quindi, il titolare del marchio non può più opporsi alla sua ulteriore circolazione ed all'ulteriore commercializzazione nello spazio SEE, dei prodotti contrassegnati dal marchio stesso, salvo che per motivi legittimi ed in particolare quando lo stato dei prodotti sia modificato o alterato dopo la loro immisione in commercio.*

Massime a cura di: Nicola Misilmeri

Testo integrale reperibile su *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1, 1113; *DeJure.it*

#### **14. 13 settembre 2016, n. 2935 (sent.)**

**Società in generale: Aspetti processuali – Altre questioni processuali**

**Diritto industriale: Concorrenza – Segni distintivi**

Sul cumulo dell'azione di risarcimento per illecito concorrenziale e quella di contraffazione

(Codice civile: art. 2598; Cod. propr. ind.: artt. 9, 20, 28, 125)

*La speciale tutela accordata ai marchi rinomati (nonché quelli celebri) dipende soprattutto dall'ampiezza della platea di pubblico che è a conoscenza di un determinato segno distintivo che godono di protezione rafforzata.*

*L'azione di risarcimento dei danni per illecito concorrenziale, ex art. 2598 cod. civ. è suscettibile di cumulo con l'azione di contraffazione per l'evidente eterogeneità dei presupposti applicativi e degli ambiti di tutela propri dei due strumenti processuali.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale disponibile su *DeJure.it*; *OneLegale.it*

15. 25 ottobre 2016, n. 3538 (sent.)

**Società a responsabilità limitata: Decisioni dei soci – Convocazione e svolgimento – Invalidità delle decisioni – Amministrazione – Conflitto di interessi**

Invalidità della delibera assembleare in caso di mancata convocazione, di perseguimento di interessi extrasociali e di abuso dei soci di maggioranza

(Codice civile: artt. 2377, 2475-ter, 2479-ter, 2484)

*Solo la mancata convocazione dei soci dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione assunta dalla assemblea dei soci di una SRL per mancanza assoluta di informazione, tale da minare l'esercizio del diritto di voto. Per contro, laddove sia stata data ai soci, seppure in modo irregolare, l'opportunità di partecipare alla assemblea e di esprimere in tale sede la propria volontà, la delibera assunta in violazione di un congruo termine di preavviso non può ritenersi nulla, avendo la convocazione assolto la sua funzione tipica, che è quella di rendere edotti i soci del luogo e del tempo di svolgimento della assemblea.*

*La delibera assembleare è annullabile per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2479 ter co. 2 c.c. quando è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere – la decisività del voto da parte del socio amministratore o del socio beneficiario dell'atto.*

*L'abuso dei soci di maggioranza può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Lo stesso è astrattamente configurabile quando vi sia una ingiustificata prevaricazione dei soci di minoranza o quando a causa dell'abuso si verifichi un vantaggio per quelli di maggioranza ed un danno per la società.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su [OneLegale.it](http://OneLegale.it)

## 16. 26 ottobre 2016, n. 3566 (sent.)

### Aspetti processuali

### Contratti d'impresa

Risoluzione del contratto aleatorio per eccessiva onerosità sopravvenuta  
(Codice civile: art. 1467)

*L'alea normale di un contratto, che, a norma dell'art. 1467, comma 2, c.c. non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni del mercato.*

Massime a cura di: *Redazione OneLegale*<sup>1</sup>

Testo integrale reperibile su *OneLegale.it*

## 17. 22 novembre 2016, n. 3886 (sent.)

### Società per azioni: Amministrazione – Nomina, revoca, competenze, composizione e ufficio – Diritto di recesso – Cause di recesso – Patti parasociali

Sulle determinazioni del socio aderente al patto parasociale

Il venir meno del rapporto fiduciario quale giusta causa di recesso del socio  
(Codice civile: artt. 1224, 1294, 1344, 1375, 2380-bis, 2383)

*I patti di sindacato sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente obbligatoria, con conseguenze meramente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi; il vincolo che ne discende opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare o la formazione del capitale (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi*

---

<sup>1</sup><https://onelegale.wolterskluwer.it/advanced-search/giurisprudenza-e-normativa/giurisprudenza?typology=massime&searchId=3541627268>

*altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare o alla gestione della partecipazione in un certo modo), poiché al socio non è impedito di scegliere il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare o proprio atto negoziale prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto.*

*Anche se l'interpretazione prevalente data all'art. 2383 c.c. risulta essere quella di una norma imperativa inderogabile, la riconferma dell'amministratore dopo il primo triennio non dà luogo a nullità del patto parasociale nella parte in cui prevedeva, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti il modo in cui si sarebbe dovuto esplicitare il loro voto in assemblea, in ordine alla riconferma dell'amministratore posto che l'art. 2383 co. 3 c.c. prevede espressamente che gli amministratori siano rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto.*

*Ai fini del recesso del socio, il venir meno del rapporto fiduciario integra una giusta causa, solo quando i fatti che vi hanno dato luogo siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore e ad influire, quindi, negativamente sulla prosecuzione del rapporto per elisione dell'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore o quando sia configurabile un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico.*

Massime a cura di: Gianni Capobianco

Testo integrale reperibile su [OneLegale.it](http://OneLegale.it); [DeJure.it](http://DeJure.it)

# INDICE ANALITICO DELLE MASSIME

## 1. Società in generale

- 1.1. Aspetti sostanziali 14/2023; 15/2023; 79/2023;
  - 1.1.1. Questioni connesse all'instestazione fiduciaria di quote o azioni 4/2022;
- 1.2. Aspetti processuali;
  - 1.2.1. Competenza Tribunale delle Imprese 3/2015; 9/2015; 11/2018; 26/2021; 21/2022; 2/2023;
  - 1.2.2. Arbitrabilità delle questioni societarie 1/2019; 9/2019; 10/2020; 18/2023; 37/2023; 45/2023; 72/2023; 94/2023; 5/2024; 14/2024;
  - 1.2.3. Sequestri 1/2022; 6/2023; 28/2023; 55/2023; 58/2023; 66/2023; 4/2024;
  - 1.2.4. Altre questioni processuali 17/2015; 20/2015; 21/2015; 26/2015; 28/2015; 1/2016; 5/2016; 14/2016; 15/2016; 14/2017; 4/2019; 6/2019; 16/2020; 27/2020; 37/2020; 19/2021; 11/2022; 23/2022; 30/2022; 32/2022; 39/2022; 41/2022; 43/2022; 50/2022; 54/2022; 3/2023; 4/2023; 8/2023; 10/2023; 11/2023; 13/2023; 19/2023; 22/2023; 31/2023; 39/2023; 46/2023; 50/2023; 51/2023; 52/2023; 56/2023; 57/2023; 61/2023; 65/2023; 75/2023; 77/2023; 78/2023; 82/2023; 83/2023; 85/2023; 90/2023; 93/2023; 98/2023; 11/2024; 15/2024;

## 2. Le società di persone

- 2.1. Conferimenti e capitale 5/2022;
- 2.2. Scioglimento parziale del rapporto sociale;
  - 2.2.1. Recesso 54/2023;
  - 2.2.2. Esclusione 5/2022;
  - 2.2.3. Liquidazione della quota 5/2022; 54/2023;

## 3. Società per azioni

- 3.1. Patti parasociali 19/2016;
- 3.2. Conferimenti e capitale 11/2021;
- 3.3. Diritto di recesso;
  - 3.3.1. Cause di recesso 19/2016; 1/2018; 59/2023;
  - 3.3.2. Procedimento di liquidazione 1/2018; 35/2020;
- 3.4. Assemblea;
  - 3.4.1. Convocazione e svolgimento 4/2017; 30/2020; 19/2022; 75/2023;
  - 3.4.2. Invalidità delle deliberazioni: aspetti sostanziali 12/2018; 5/2019; 80/2023; 92/2023; 95/2023; 1/2024;
  - 3.4.3. Invalidità delle deliberazioni: aspetti processuali 4/2017; 5/2017; 6/2017; 45/2023; 95/2023;

- 3.5. Amministrazione
  - 3.5.1. Nomina, revoca, competenze, composizione e ufficio 10/2016; 19/2016; 6/2017; 30/2020; 15/2022; 19/2022; 75/2023; 93/2023; 3/2024;
  - 3.5.2. Funzionamento dell'organo amministrativo collegiale 10/2016; 15/2022;
  - 3.5.3. Rappresentanza 2/2017;
  - 3.5.4. Interessi degli amministratori 4/2016; 2/2017;
- 3.6. Responsabilità degli amministratori
  - 3.6.1. Azione sociale di responsabilità e azione di responsabilità promossa dal curatore 4/2016; 4/2019; 1/2022; 7/2022; 93/2023; 5/2024;
  - 3.6.2. Azione di responsabilità dei creditori 6/2019; 68/2023;
  - 3.6.3. Azione di responsabilità del singolo socio o del terzo 11/2021;
  - 3.6.4. Amministratori di fatto 7/2017; 14/2017; 45/2022;
  - 3.6.5. Direttore generale e dirigente preposto 4/2016;
- 3.7. Collegio Sindacale
  - 3.7.1. Funzionamento e responsabilità 4/2017; 11/2021; 1/2022; 88/2023; 93/2023;

#### **4. Società a responsabilità limitata**

- 4.1. Patti parasociali 82/2023;
- 4.2. Conferimenti, capitale e finanziamenti dei soci
  - 4.2.1. Conferimenti e capitale 1/2016; 18/2020; 20/2020;
  - 4.2.2. Finanziamenti dei soci 10/2019; 39/2020; 27/2021; 22/2022; 52/2022; 53/2023; 7/2024;
- 4.3. Quote 3/2019; 7/2015; 10/2018; 4/2020; 4/2022; 9/2022; 13/2022; 21/2022; 48/2022; 16/2023; 17/2023; 25/2023; 58/2023;
- 4.4. Recesso ed esclusione
  - 4.4.1. Recesso 12/2017; 10/2020; 17/2021; 17/2023; 59/2023; 69/2023;
  - 4.4.2. Esclusione 1/2020;
- 4.5. Decisioni dei soci
  - 4.5.1. Convocazione e svolgimento 18/2015; 33/2015; 17/2016; 3/2019; 10/2019; 7/2020; 31/2020; 9/2022; 28/2022; 32/2022; 43/2022; 5/2023; 10/2023; 19/2023; 26/2023; 41/2023;
  - 4.5.2. Invalidità delle decisioni 8/2015; 13/2015; 17/2015; 18/2015; 17/2016; 16/2020; 26/2020; 7/2021; 27/2022; 32/2022; 5/2023; 18/2023; 26/2023; 48/2023; 95/2023; 96/2023;
- 4.6. Amministrazione 14/2023
  - 4.6.1. Competenze, composizione e ufficio 10/2016; 3/2018; 5/2018; 2/2021; 8/2021; 16/2021; 21/2021; 24/2021; 3/2022; 18/2023; 21/2023; 35/2023;
  - 4.6.2. Funzionamento dell'organo amministrativo 32/2023; 35/2023; 84/2023;
  - 4.6.3. Conflitto di interessi 17/2016; 43/2023; 44/2023; 74/2023;
- 4.7. Responsabilità degli amministratori 17/2020; 37/2020
  - 4.7.1. Responsabilità verso la società. Legittimazione attiva del socio 25/2015; 33/2015; 1/2016; 11/2019; 12/2019; 2/2020; 11/2020; 14/2020; 23/2020; 25/2020; 31/2020; 2/2021; 16/2021; 19/2021; 20/2021; 21/2021; 24/2021; 31/2021; 32/2021; 3/2022; 6/2022; 12/2022; 22/2022; 1/2023; 6/2023; 11/2023; 12/2023; 18/2023; 21/2023; 22/2023; 28/2023;

- 32/2023; 40/2023; 41/2023; 57/2023; 61/2023; 62/2023; 65/2023; 72/2023; 78/2023; 83/2023; 98/2023; 15/2024;
- 4.7.2. Altri profili procedurali. La revoca dell'amministratore 18/2022; 35/2023;
- 4.7.3. Responsabilità verso i creditori sociali 11/2015; 25/2015; 1/2017; 4/2018; 12/2019; 21/2021; 27/2021; 11/2022; 17/2022; 33/2022; 50/2022; 54/2022; 1/2023; 19/2023; 21/2023; 32/2023; 40/2023; 61/2023; 62/2023; 65/2023; 66/2023; 68/2023; 83/2023;
- 4.7.4. Azione individuale del socio e del terzo 26/2015; 33/2015; 6/2018; 5/2020; 28/2020; 6/2021; 53/2022;
- 4.7.5. Responsabilità del socio e del terzo 1/2016; 2/2022; 45/2022; 39/2023;
- 4.7.6. Amministratore di fatto 25/2015; 9/2018; 51/2022; 21/2023; 23/2023; 29/2023; 72/2023;
- 4.8. Controlli
- 4.8.1. Controllo dei soci 7/2015; 3/2020;
- 4.8.2. Responsabilità dell'organo di controllo 11/2020; 24/2021; 19/2023;
- 5. Società cooperative**
- 5.1. Costituzione e struttura finanziaria 9/2019; 97/2023
- 5.2. Organizzazione, amministrazione e controlli 5/2017; 25/2021; 2/2023; 38/2023; 81/2023;
- 5.3. Scioglimento parziale del rapporto sociale 16/2015; 5/2021; 5/2022; 31/2023; 38/2023; 52/2023; 86/2023; 10/2024;
- 6. Offerta al pubblico di titoli** 13/2020; 10/2021; 8/2022; 3/2023;
- 7. Libri sociali e bilancio** 8/2015; 6/2018; 12/2018; 1/2019, 5/2019; 28/2020; 8/2021; 20/2021; 12/2022; 27/2022; 5/2023; 20/2023; 23/2023; 65/2023; 80/2023; 95/2023;
- 8. Scioglimento, liquidazione e cancellazione (s.p.a. e s.r.l.)**
- 8.1. Scioglimento e liquidazione 33/2015; 12/2018; 12/2019; 7/2020; 18/2020; 25/2020; 2/2021; 8/2021; 16/2021; 21/2021; 31/2021; 32/2021; 11/2022; 19/2022; 32/2023; 37/2023; 61/2023; 65/2023; 93/2023; 7/2024;
- 9. Gruppi di società**
- 9.1. Direzione e coordinamento 1/2018; 28/2021; 44/2022;
- 9.2. Recesso del socio 1/2018;
- 10. Operazioni straordinarie**
- 10.1. Trasformazione 1/2015;
- 10.2. Fusione 64/2023; 6/2024;
- 11. Circolazione di quote, azioni e dell'azienda 27/2020;**
- 11.1. Circolazione di quote 19/2015; 26/2015; 13/2022; 42/2023;
- 11.2. Circolazione di azioni 1/2018; 63/2023; 64/2023;
- 11.3. Limiti alla circolazione 1/2018; 10/2022; 63/2023; 64/2023;
- 11.4. Vincoli su quote e azioni 9/2022;
- 11.5. Contratti di cessione di partecipazioni 15/2020; 32/2020; 34/2020; 38/2020; 48/2022; 16/2023; 25/2023; 91/2023;

## **12. Altre forme di esercizio dell'attività economica**

12.1. Consorzi 8/2019;

## **13. Diritto industriale**

13.1. Concorrenza 4/2014; 7/2014; 2/2015; 3/2015; 4/2015; 14/2015; 15/2015; 19/2015; 24/2015; 1/2016; 5/2016; 7/2016; 8/2016; 9/2016; 11/2016; 12/2016; 13/2016; 14/2016; 15/2016; 3/2017; 9/2017; 15/2017; 2/2018; 8/2018; 15/2019; 8/2020; 21/2020; 22/2020; 29/2020; 36/2020; 12/2021; 14/2021; 18/2021; 30/2021; 31/2022; 37/2022; 39/2022; 41/2022; 47/2022; 8/2023; 77/2023; 90/2023; 12/2024;

13.2. Segni distintivi 1/2014; 2/2014; 4/2014; 7/2014; 4/2015; 9/2015; 12/2015; 14/2015; 15/2015; 20/2015; 23/2015; 24/2015; 31/2015; 32/2015; 1/2016; 7/2016; 8/2016; 9/2016; 11/2016; 14/2016; 15/2016; 3/2017; 8/2017; 7/2018; 8/2018; 12/2021; 29/2021; 30/2021; 14/2022; 23/2022; 24/2022; 35/2022; 36/2022; 40/2022; 30/2023; 56/2023; 70/2023; 87/2023; 90/2023; 8/2024; 9/2024; 13/2024;

13.3. Invenzioni 3/2014; 5/2014; 6/2014; 2/2015; 5/2015; 10/2015; 22/2015; 27/2015; 28/2015; 29/2015; 30/2015; 5/2016; 7/2016; 12/2016; 10/2017; 11/2017; 13/2017; 2/2018; 13/2018; 7/2019; 6/2020; 24/2020; 1/2021; 4/2021; 15/2021; 26/2022; 29/2022; 30/2022; 34/2022; 37/2022; 9/2023; 13/2023; 34/2023; 36/2023; 46/2023; 47/2023; 49/2023; 60/2023; 73/2023; 85/2023; 2/2024;

**14. Crisi d'impresa** 4/2019; 6/2019; 11/2019; 3/2021; 23/2021; 26/2021; 31/2021; 32/2021; 50/2022; 53/2022; 54/2022; 19/2023; 32/2023; 35/2023; 50/2023; 51/2023; 57/2023; 62/2023; 65/2023; 83/2023; 93/2023; 5/2024;

**15. Contratti d'impresa** 14/2015; 18/2016; 3/2018; 13/2019; 9/2020; 15/2020; 27/2020; 33/2020; 9/2021; 14/2021; 20/2022; 38/2022; 24/2023; 33/2023; 34/2023; 49/2023;

**16. Reati societari** 17/2020; 24/2021; 31/2021; 33/2022; 62/2023;

**17. Aspetti processuali** 6/2015; 3/2016; 12/2016; 18/2016; 1/2018; 2/2018; 4/2018; 13/2018; 5/2018; 9/2018; 10/2018; 11/2018; 12/2018; 12/2020; 19/2020; 22/2021; 16/2022; 25/2022; 46/2022; 49/2022; 7/2023; 13/2023; 21/2023; 24/2023; 27/2023; 45/2023; 67/2023; 71/2023; 76/2023; 89/2023.